SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco etichette (allegato 2) al decreto dirigenziale 16 ottobre 2001 del Ministero della salute, relativo alla riclassificazione dei prodotti fitosanitari a base di Alaclor, Carbaril, Daminozide, Diuron, Fention, Fosfamidone, Linuron, Monocrotofos, Simazina, Tiofanato metile.

01A11524

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2001, n. **390.**

Proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, recante disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al predetto titolo VIII;

Visto in particolare l'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a non vanificare l'efficacia dei provvedimenti adottati per assicurare la disponibilità delle aree su cui insistono interventi giunti alla fase conclusiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, protratti di due anni ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0453

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Divignano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Divignano (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Divignano (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mariano Savastano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettante al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Divignano (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei consiglieri.

In particolare, al decesso di un consigliere avvenuto nel mese di aprile 2001, non surrogato per esaurimento della lista di appartenenza, si sono succedute, in data 28 agosto 2001, le dimissioni di ulteriori sei componenti del consiglio comunale della medesima lista.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei sopracitati consiglieri, per esaurimento della lista di appartenenza, ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Novara, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2919/13.1/Gab. del 29 agosto 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Peraltro, le dimissioni del sindaco, rassegnate in data 24 agosto 2001, sono ormai divenute irrevocabili per decorrenza del termine di venti giorni dalla loro presentazione.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Divignano (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mariano Savastano.

Roma, 3 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A11558

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Cercola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cercola (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da quattordici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cercola (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Cilento è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cercola (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate nel corso della seduta consiliare dell'11 settembre 2001, formalizzate in un unico atto acquisito al protocollo del comune in data 12 settembre 2001, da quattordici componenti del civico consesso.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13884/Gab./VI Sett. del 13 settembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cercola (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Cilento.

Roma, 3 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A11559

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Carloforte e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Carloforte (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carloforte (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Corda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carloforte (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 7 settembre 2001, da dieci componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 104/Serv.Aut.Loc. dell'8 settembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carloforte (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno Corda.

Roma, 3 ottobre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A11560

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 12 luglio 2001.

Dichiarazione di parziale inefficacia giuridica del provvedimento 10 luglio 2000 di riclassificazione delle specialità medicinali a base di eparina a basso peso molecolare, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla specialità medicinale «Fragmin».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il proprio provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2000, nel quale la specialità medicinale «Fragmin», a base di dalteparina sodica, nella forma farmaceutica e confezione: 1 flacone soluzione iniettabile 4 ml 25000 UI/ml, A.I.C. n. 027276070, della Pharmacia & Upjohn AB, con sede in Frosundaviks alle'15, S-171 97 Stoccolma (Svezia), rappresentata in Italia dalla Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in Milano, è classificata in classe «A per uso ospedaliero H», al prezzo al pubblico di L. 235.600, I.V.A. compresa;

Visto il proprio provvedimento 10 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 27 ottobre 2000, con cui si è proceduto alla riclassificazione delle specialità medicinali a base di eparina a basso peso molecolare ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la nota del 7 novembre 2000, con la quale la Pharmacia & Upjohn S.p.a., chiede per la propria specialità «Fragmin», la rettifica del provvedimento del 10 luglio 2000, limitatamente al prezzo di vendita al pubblico, in esso riportato erroneamente;

Vista la deliberazione della Commissione ex decreto ministeriale 17 luglio 1998 per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali, adottata nella seduta del 12 aprile 2001, per la specialità «Fragmin»;

Riscontrato che è stata erroneamente inclusa nel dispositivo del citato provvedimento 10 luglio 2000, la specialità medicinale «Fragmin», nella confezione: 1 flacone soluzione iniettabile 4 ml 25000 UI/ml, A.I.C. n. 027276070;

Considerato che le specialità medicinali elencate nel provvedimento 10 luglio 2000, sono state soggette alla disciplina di cui al decreto interministeriale del 17 luglio 1998, recante: «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo», mentre la specialità medicinale «Fragmin», della Pharmacia & Upjohn AB, cui poteva essere determinato il P.M.E., secondo la procedura ordinaria, ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, in attuazione del parere favorevole espresso dalla CUF in data 21 e 22 settembre 1999, è stata con provvedimento del 31 gennaio 2000, riclassificata in classe «A per uso ospedaliero (H)», al prezzo al pubblico di L. 235.600, I.V.A. compresa;

Ritenuta conseguentemente la necessità di dichiarare privo di effetto, per i motivi sopra esposti, il provvedimento di riclassificazione del 10 luglio 2000, con esclusivo riferimento alla specialità medicinale «Fragmin», a base di dalteparina sodica, nella forma farmaceutica e confezione: 1 flacone soluzione iniettabile 4 ml 25000 UI/ml, A.I.C. n. 027276070 al prezzo di L. 176.000;

Dispone:

Art. 1.

1. Per i motivi esplicitati nel preambolo, il proprio provvedimento 10 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 27 ottobre 2000, concernente: «Riclassificazione delle specialità medicinali a base di eparina a basso peso molecolare ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» è dichiarato privo di efficacia giuridica, nella parte in cui è stata disposta la riclassificazione in classe «H» della specialità medicinale FRAGMIN a base di dalteparina sodica, nella forma farmaceutica e confezione: 1 flacone soluzione iniettabile 4 ml 25000 UI/ ml, A.I.C. n. 027276070, della Pharmacia & Upjohn al prezzo di L. 176.000.

2. Resta ferma ogni altra disposizione recata dal provvedimento della Commissione unica del farmaco del 10 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 27 ottobre 2000.

Art. 2.

È confermato quanto disposto con provvedimento della Commissione unica del farmaco del 31 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2000, relativo alla riclassificazione della specialità medicinale «Fragmin».

Art. 3.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 222

01A11656

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Qarri Mimoza di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Qarri Mimoza ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Qarri Mimoza nata a Has (Albania) il giorno 17 ottobre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Qarri Mimoza è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11452

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bajrami Edlira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bajrami Edlira ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2000, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Bajrami Edlira nata a Tepelene (Albania) il giorno 29 aprile 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bajrami Edlira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11453

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gjuta Edmira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gjuta Edmira ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 settembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 10 aprile 2000 dalla facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Gjuta Edmira, nata a Tropoje (Albania) il giorno 29 ottobre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gjuta Edmira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11454

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bego Iris di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bego Iris ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1998 presso la scuola sanitaria di Spalato (Croazia) dalla sig.ra Bego Iris nata a Spalato (Croazia) il giorno 5 agosto 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bego Iris è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11455

DECRETO 16 ottobre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Desketo».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

DESKETO:

20 compresse 12,5 mg - A.I.C. n. 034041018;

40 compresse 12,5 mg - A.I.C. n. 034041020.

Ditta Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 16 ottobre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A11562

DECRETO 16 ottobre 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solian».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Sanofi-Synthelabo S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commer-

cio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

SOLIAN:

«200 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033462021;

«400 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 033462045.

Ditta Sanofi-Synthelabo S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 16 ottobre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A11563

DECRETO 16 ottobre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Estreva».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Theramex S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 12 giugno 2001, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001:

ESTREVA: «1,5 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 033918018, ditta Theramex S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 16 ottobre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A11564

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

DECRETO 15 ottobre 2001.

Estensione della raccolta telefonica del gioco del lotto tramite telefonia mobile a tutti i clienti della società T.I.M. Telecom Italia Mobile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate, come modificato con il decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data

17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 24, comma 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di prevedere con proprio decreto, modalità di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 febbraio 1999, che ha autorizzato la raccolta telefonica delle giocate del lotto, da effettuare mediante schede prepagate, attribuendone la raccolta al concessionario del servizio del gioco e riservando la commercializzazione di dette schede ai raccoglitori del gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1999, che ha stabilito le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche del lotto, nonché di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate;

Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 2000, che ha esteso la commercializzazione delle schede prepagate a tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto direttoriale del 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 2001, con il quale è stata autorizzata in via sperimentale la raccolta telefonica del gioco del lotto con telefonia mobile su tutto il territorio nazionale della società T.I.M. Telecom Italia Mobile S.p.a. limitatamente a 220.000 utenze;

Considerato che la fase di sperimentazione della raccolta telefonica del gioco del lotto, con telefonia mobile della società T.I.M. Telecom Italia Mobile S.p.a. non ha dato luogo ad alcun inconveniente di natura tecnica;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto direttoriale del 24 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 29 ottobre 2001, la raccolta telefonica delle giocate del lotto tramite telefonia mobile della società T.I.M. Telecom Italia Mobile S.p.a. è estesa a tutti i clienti della predetta società.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Monopoli, Economia e finanze, foglio n. 377

01A11826

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Buchacher Nadja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante: classi di concorso 45/A e 46/A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed in particolare, la parte III, titolo I, capo II concernente il reclutamento del personale docente;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto direttoriale del 18 febbraio 2000, con cui sono stati riconosciuti alla sig.ra Buchacher Nadja i titoli professionali conseguiti in Austria ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Vista la certificazione datata 30 luglio 2001 relativa al superamento, da parte della migrante, delle prove concorsuali, scritte e orali, relativamente all'ambito disciplinare K05D, di cui al D.D. del 31 marzo 1999, trasmessa dal provveditorato agli studi di Udine;

Ritenuto che il superamento delle prove suddette possano considerarsi valide a verificare le conoscenze necessarie all'insegnamento della lingua e letteratura tedesca ad alunni italiani alla stessa stregua delle prove attitudinali previste per l'interessata dal decreto del direttore generale del 18 febbraio 2000 sopra citato;

Decreta:

1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Austria dalla sig.ra Buchacher Nadja nata a Villach (Austria) il 10 aprile 1975, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingua e letteratura straniera: tedesco.

Roma, 28 settembre 2001

Il direttore generale: COSENTINO

01A11271

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 6 agosto 2001.

Inclusione dell'area non urbanizzata dell'agro tiburtino compresa tra la via di Pomata - Colli di S. Stefano - Villa Adriana - Colle Cesarano, ricadente nel comune di Tivoli tra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 146, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144;

Visto l'art. 146, comma 1, lettera *m)* del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Vista la decisione n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI sezione del Consiglio di Stato;

Vista la circolare ministeriale n. 8373 del 26 aprile 1994 nella quale si è rilevata la necessità di individuare le zone definite di interesse archeologico dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 ed ora dall'art. 146 comma 1, lettera *m)* del testo unico con provvedimenti ricognitivi che ne perimetrino con esattezza i confini e specifichino la interrelazione fra i beni archeologici presenti e l'area che ne costituisce il contesto di giacenza;

Considerato che la Soprintendenza archeologica del Lazio con nota n. 12729 del 26 luglio 1997 ha trasmesso all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici la proposta di inclusione fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1 lettera *m)* della legge 8 agosto 1985 n. 431, ora art. 146 comma 1, lettera *m)* del sopracitato decreto legislativo n. 490/1999, dell'area non urbanizzata dell'agro tiburtino compresa tra la via di Pomata - Colli di S. Stefano - Villa Adriana - Colle Cesarano, ricadente nel comune di Tivoli e così delimitata: partendo dall'edificio al numero civico 8 della via di Pomata, in senso orario - via di Pomata, strada provinciale per S. Gregorio, confine comunale, autostrada A24, rampa di uscita della stessa per veicoli provenienti dall'Aquila, rampa di immissione per i veicoli in direzione Roma, via Maremmana Inferiore, confine comunale, fiume Aniene, fosso affluente nei pressi del Villaggio Adriano, via Maremmana Inferiore, via Giulia Sabina, via del Ninfeo, via del Serapeo, via del Teatro Greco, via del Pritaneo, via del Teatro Marittimo, scalette, via del Canopo, via Maremmana Inferiore, Case Galli, Strada Galli, via Rosolina, via di Villa Adriana, ciglio dei giardini pubblici, strada vicinale, via di S. Salvatore, strada senza nome, tratto rettilineo con il vertice E del rione Adrianella, strada vicinale dall'Adrianella alla via delle Piagge, via Tiburtina fino ad un punto segnato sulla carta, tratto rettilineo da questo punto al punto di partenza;

Considerato che con decreto ministeriale del 3 settembre 1997, su segnalazione dell'Associazione Italia Nostra, ai sensi del citato art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, sono stati inibiti i lavori per la realizzazione da parte della società Eco Italia 87 di una discarica nel comune di Tivoli, proprio in località Colle Cesarano, rilevando che tale opera provocherebbe gravi danni paesaggistici alla località stessa, spezzando la continuità e l'integrità del comprensorio in argomento;

Considerato che con nota n. 2653 del 7 febbraio 1998 la Soprintendenza archeologica per il Lazio ha comunicato all'Ufficio centrale di aver inviato al comune di Tivoli copia della documentazione relativa alla proposta di vincolo per l'area predetta al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge n. 241/1990, tramite affissione all'albo del comune di Tivoli;

Considerato che nella medesima nota la Soprintendenza predetta trasmetteva all'Ufficio centrale diverse opposizioni alla proposta di vincolo in questione ai sensi dell'art. 11 della suddetta legge n. 241/1990 e precisava che la perimetrazione affissa all'albo comunale corrispondente alla precedente proposta della Soprintendenza era più estesa di quella in corso di definizione da parte dell'Ufficio centrale;

Considerato che con nota ST/702/5070/98 del 23 febbraio 1998 l'Ufficio centrale ha comunicato al comune di Tivoli che nelle aree oggetto di perimetrazione del vincolo ogni opera non riconducibile alle categorie di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e consolidamento statico e per la quale non era stata richiesta concessione edilizia avrebbe dovuto ottenere la necessaria autorizzazione paesistica ex art. 7 della legge n. 1497/1939, ora art. 151 del citato decreto legislativo n. 490/1999, da parte della regione Lazio e del comune di Tivoli;

Considerato che nella medesima nota si precisava che, nelle more dell'apposizione del vincolo, la proposta era stata opportunamente modificata, riducendo la perimetrazione ed escludendone le zone A e B di piano regolatore nonché le zone ricomprese in piani pluriennali di attuazione, in virtù del disposto del comma sesto dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, così come introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, disposizione ora sostituita dall'art. 146 comma 2 del citato decreto legislativo n. 490/1999;

Considerato che con la medesima nota si trasmettevano al comune di Tivoli le nuove planimetrie relative alle aree perimetrate ex art. 1 lettera *m)* della legge n. 431/1985, ora art. 146 comma 1 lettera *m)* del citato decreto legislativo n. 490/1999, al fine di poterne garantire una immediata affissione all'albo pretorio del comune e si precisava che ogni eventuale osservazione e opposizione avrebbe dovuto pervenire al medesimo Ufficio;

Considerato che con nota n. ST/702/13989 del 29 maggio 1998 l'Ufficio centrale ha trasmesso alla segreteria del Consiglio nazionale — Comitati di settore riuniti in seduta congiunta — osservazioni e oppo-

sizioni alla proposta di vincolo relative alle zone di interesse archeologico non urbanizzate pervenute direttamente allo stesso Ufficio;

Considerato che con nota n. 17382 del 1° ottobre 1998 la Soprintendenza archeologica per il Lazio ha trasmesso all'Ufficio centrale diverse osservazioni pervenute direttamente alla Soprintendenza e relative alla proposta di vincolo ex art. 1 lettera *m)* della citata legge n. 431/1985 tra cui l'opposizione del comune di Tivoli contenuta nella delibera G.C. n. 197 del 1° aprile 1998;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e il Comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta congiunta, valutati tutti gli atti ivi comprese le osservazioni alla proposta di vincolo, hanno ritenuto di esprimere parere favorevole in data 21 maggio 1999 in ordine alla predetta proposta;

Considerato che con nota ST/702/23199/99 del 24 settembre 1999, l'Ufficio centrale ha trasmesso alla segreteria del Consiglio nazionale - Comitati di settore riuniti in seduta congiunta alcune osservazioni alla proposta di vincolo precedentemente non allegate alla documentazione già sottoposta alle valutazioni dei Comitati, per le ulteriori valutazioni di competenza;

Considerato che con nota 231/801/87 del 4 febbraio 2000 la segreteria del Consiglio nazionale - Comitati di settore riuniti in seduta congiunta, ha restituito all'Ufficio centrale la pratica inerente la proposta di vincolo;

Considerato che con nota n. 1136 del 23 gennaio 2001 la Soprintendenza archeologica per il Lazio reiterava al comune di Tivoli la proposta di vincolo corredata dalle relative planimetrie per l'affissione all'albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 140 comma 5 del citato decreto legislativo n. 490/1999, precisando che dall'affissione della proposta sarebbero decorsi gli obblighi di cui all'art. 151 del medesimo decreto legislativo;

Considerato che il comune di Tivoli con nota n. 3072 del 24 gennaio 2001 comunicava che la citata proposta di vincolo è stata affissa all'albo pretorio comunale a partire dal giorno 24 gennaio 2001 e con successiva nota n. 20061 dell'8 maggio 2001 attestava che la pubblicazione si era protratta sino al giorno 24 aprile 2001;

Considerato che dopo l'avvenuta ripubblicazione della proposta di vincolo all'albo pretorio comunale non risultano pervenute ulteriori memorie o osservazioni ai sensi dell'art. 144 comma 3 del citato decreto legislativo;

Considerato che con nota n. 2812 del 22 febbraio 2001 la Soprintendenza archeologica per il Lazio comunicava all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 140 comma 6 del citato decreto legislativo n. 490/1999 e trasmetteva copia delle pubblicazioni della proposta di vincolo sui quotidiani Il Corriere della Sera, Il Messaggero e Il Tempo;

Considerato che l'area sopra delimitata costituisce un comprensorio di rilevantissimo interesse archeologico, oltre che paesaggistico e ambientale determinato dalle rilevanti e numerose presenze archeologiche che costituiscono un'importantissima documentazione di un aspetto fondamentale della civiltà romana, quello dell'insediamento rurale, rappresentato da ville rustiche, da grandi ville di *otium* dell'aristocrazia, fino al grandioso insediamento imperiale della Villa Adriana, sono ben visibili infatti nell'area medesima platee e muri di costruzione di grandi ville, tra le quali particolarmente importanti sono quelle tradizionalmente dette di Cassio, di Bruto, dei *Vibii Vari* e degli Arcinelli e sono presenti anche le strutture di quattro acquedotti (*Anio Vetus, Aqua Marcia, Aqua Claudia* e *Anio Novus*), con un *castellum aquae*, nonché resti conservati di strade antiche, di sepolture e di ponti;

Considerato che l'area in questione è parte del territorio dell'antica *Tibur*, centro tra i più ricchi di monumenti e presenze archeologiche che vanno dal periodo arcaico al tardo impero, la cui fondazione si fa risalire al XIII secolo a.C., che fu tra le più importanti città latine, poi municipio, con una fase edilizia intensa soprattutto dal I secolo a.C. al II secolo a.C., alla quale si devono importantissimi monumenti, come il grande santuario d'Ercole, i templi dell'acropoli detti di Vesta e della Sibilla, numerosi monumenti funerari, l'enorme complesso della Villa Adriana ed appunto le ville di *otium*, tra le più notevoli della romanità, citate dalle fonti letterarie, favorite dalla vicinanza di Roma e dalla presenza dei sopraindicati acquedotti principali di Roma che traevano prestigio dalla fama del clima e del paesaggio tiburtini;

Considerato che l'Ufficio periferico nella relazione allegata alla proposta di vincolo ha evidenziato l'importanza paesaggistica, naturalistica e storico-artistica dell'area sopraperimetrata, rilevando in particolare come la fascia pedemontana a sud della città, ancora in gran parte coperta da uliveti secolari e l'area circostante la Villa Adriana, costituisca un complesso paesaggistico tra i più importanti d'Italia, di cui i resti dei criptoportici e i grandi muri di sostegno delle platee sono un aspetto caratteristico, paesaggio fra i più citati in opere pittoriche, architettoniche e letterarie e come l'area di Colle Cesarano, sulla sinistra orografica dell'Aniene, sia tuttora un'area agricola pressoché intatta, di grande valore paesaggistico e ambientale, inserita per le sue pregevoli caratteristiche nei confini del proposto Parco regionale dell'Aniene;

Rilevato che il comprensorio in questione rientra nella perimetrazione del progettato Parco archeologico-naturale dell'agro tiburtino e prenestino, anello fondamentale della «area verde» ad est di Roma, destinato a ricongiungersi al Parco dei castelli Romani e dell'Appia antica, per costituire un importante segmento della cintura verde metropolitana;

Considerato che la citata Soprintendenza ha sottolineato come il patrimonio archeologico situato all'interno dell'area sopraperimetrata si trovi in un territorio soggetto a rapida trasformazione, in pratica investito dall'espansione edilizia della città, non solo programmata dagli appositi strumenti urbanistici, ma anche «spontanea», cioè abusiva che costituisce un serio pericolo per la fruibilità di così importanti monumenti e per la loro stessa integrità, in particolare è stato evidenziato come nell'area dei Colli di S. Stefano il mancato

controllo dell'edilizia abusiva abbia già recato grossi danni ai singoli monumenti, danni testimoniati dalle stesse pubblicazioni scientifiche;

Rilevata quindi l'esigenza di salvaguardare il patrimonio sopradescritto, unico al mondo e importantissimo dal punto di vista archeologico, storico e paesaggistico, situato in un settore, come è quello dell'hinterland orientale di Roma, esposto al rischio di perdita a causa del processo di sfruttamento insensato iniziato negli ultimi anni;

Esaminati gli atti e verificato che l'area così complessivamente individuata di rilevanza nazionale ed internazionale, si caratterizza per il rapporto ormai storicizzato tra le connotazioni ambientali e naturalistiche di particolare interesse paesaggistico e rappresentative dell'agro tiburtino e le valenze naturalistiche, storico-artistiche ed archeologiche presenti;

Considerata quindi la necessità e l'urgenza di emanare un provvedimento che garantisca una tutela efficace ed unitaria dell'area predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente, al fine di valorizzare e preservare tutti i beni meritevoli di tutela:

Rilevato da quanto sopra esposto, che il territorio delimitato nella perimetrazione già descritta è da classificare tra le zone di interesse archeologico, indicate all'art. 146 comma 1 lettera *m)*, del decreto legislativo n. 490 del 1999, per i valori archeologico-monumentali ed ambientali insiti e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, cioè quale territorio delle presenze di rilievo archeologico, qualità che è assurta a valore storico culturale meritevole di protezione;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo n. 490 del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Decreta:

L'area non urbanizzata dell'agro tiburtino compresa tra la via di Pomata - Colli di S. Stefano - Villa Adriana - Colle Cesarano ricadente nel comune di Tivoli in provincia di Roma, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è compresa tra le zone di interesse archeologico indicate dall'art. 146, comma 1, lettera *m)* del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel titolo II del medesimo decreto legislativo.

La Soprintendenza archeologica per il Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del comune di Tivoli e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 così come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 6 agosto 2001

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2001
Ufficio di controllo prenventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 228

01A11659

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 marzo 2001.

Modifiche degli allegati 1B e 1C della legge n. 748/1984 in materia di fertilizzanti.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'attuazione delle direttive del Consiglio n. 89/284/CEE e n. 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, 15 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1996, 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1997, 3 e 4 marzo 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1997, 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1997, 27 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 giugno 1998, 6 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1998, 5 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1999 e 5 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000 e 27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli allegati 1B, 1C della legge n. 748/1984;

Considerato che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità, di cui agli articoli 8 e 9;

Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto ministeriale 31 marzo 1999, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, così come modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993;

Vista la direttiva 98/34/CE relativa alle procedure d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Notificato il presente decreto alla Commissione UE a norma della direttiva 98/34/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1B e 1C della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificati da ultimo con i decreti ministeriali 5 marzo 1999 e 27 marzo 2000, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di 12 mesi per lo smaltimento dei concimi e degli ammendanti prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

L'ispettore generale capo
per la repressione delle frodi
LO PIPARO

p. *Il Ministro dell'industria*
del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

p. *Il Ministro dell'ambiente*
PERNICE

p. *Il Ministro della sanità*
MARABELLI

ALLEGATI DI CUI ALL'ART. 1 DI MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1B E 1C DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1984, N. 748

ALLEGATO 1.C

AMMENDANTI E CORRETTIVI

Capitolo 1. — Premessa

A partire dal 1° gennaio 2002, il punto 1.5 viene integrato così come segue:

«1.5 Per gli ammendanti e corretivi di cui al capitolo 2 del presente allegato, i tenori massimi consentiti in metalli espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

Metalli	Ammendanti	Correttivi	Ammendanti nn. 3, 4, 5 e 6 di cui al punto 2.1 dell'allegato 1.C
Piombo totale	140	100	140
Cadmio totale	1,5	1,5	1,5
Nichel totale	100	100	50
Zinco totale	500	500	500
Rame totale	230	230	150
Mercurio totale	1,5	1,5	1,5
Cromo esavalente totale	0,5	0,5	0,5

ALLEGATO 1.B

2. - CONCIMI MINERALI SEMPLICI

2.1. - *Concimi azotati solidi*

Nell'elenco dei Concimi azotati solidi vengono modificati i seguenti prodotti, relativamente alla colonna 6, così come segue

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
1.	Nitrato di calcio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale nitrato di calcio ed eventualmente nitrato d'ammonio	15% N Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed ammoniacale. Titolo massimo di azoto ammoniacale: 1,5% N.	---	Azoto totale. Indicazioni facoltative supplementari: Azoto nitrico. Azoto ammoniacale. Calcio valutato come ossido di calcio
3.	Solfato ammonico	Prodotto ottenuto per via chimica o come prodotto collaterale di altre produzioni e contenente come prodotto essenziale solfato ammonico	20% N Azoto valutato come azoto ammoniacale	---	Azoto ammoniacale Indicazioni facoltative supplementari: Zolfo valutato come SO_3
5.	Solfonitrato di ammonio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio e solfato di ammonio	25% N Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Titolo minimo di azoto nitrico: 5%	---	Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto nitrico Indicazioni facoltative supplementari: Zolfo valutato come SO_3
13.	Solfato ammonico con inibitore della nitrificazione (diciandiammide)	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente solfato d'ammonio e diciandiammide.	20% N Azoto valutato come azoto totale. Tenore minimo in azoto ammoniacale: 18%. Tenore minimo in azoto della diciandiammide: 1,5%.	---	Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto della diciandiammide. (Informazione tecnica) [1] Indicazioni facoltative supplementari: Zolfo valutato come SO_3

[1] Il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire un'informazione tecnica il più completa possibile con ogni imballaggio o con i documenti di accompagnamento, se si tratta di una fornitura alla rinfusa. Queste informazioni in particolare devono permettere all'utente di determinare i periodi di utilizzo e le dosi di applicazione secondo i tipi di coltura ai quali tale fertilizzante è destinato.

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
15.	Solfonitrato d'ammonio con inibitore della nitrificazione (diciandiammide)	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente solfonitrato d'ammonio e diciandiammide.	24% N Azoto valutato come azoto totale. Tenore minimo in azoto nitrico: 3%. Tenore minimo in azoto della diciandiammide: 1,5%.	—	Azoto totale. Azoto nitrico. Azoto ammoniacale. Azoto della diciandiammide. (Informazione tecnica) (2) Indicazioni facoltative supplementari: Zolfo valutato come SO_3

2.2. - *Concimi azotati fluidi*

Nell'elenco dei Concimi azotati fluidi viene modificato il seguente prodotto, relativamente alla colonna 6, così come segue

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
5.	Sospensione di solfato ammonico	Prodotto liquido ottenuto per via chimica e contenente solfato ammonico ed eventualmente sali ammoniacali organici biodegradabili	6% N Azoto valutato come azoto ammoniacale	La dizione «a basso titolo» è obbligatoria per i titoli in azoto ammoniacale inferiori al 10%	Azoto ammoniacale Indicazioni facoltative supplementari: Zolfo valutato come SO_3	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso il titolo in peso/volume a 20°C. Le sostanze organiche eventualmente presenti devono risultare biodegradabili. È obbligatorio indicare il processo da cui deriva il prodotto.

2 Il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire un'informazione tecnica il più completa possibile con ogni imballaggio o con i documenti di accompagnamento, se si tratta di una fornitura alla rinfusa. Queste informazioni in particolare devono permettere all'utente di determinare i periodi di utilizzo e le dosi di applicazione secondo i tipi di coltura ai quali tale fertilizzante è destinato.

01A11657

DECRETO 12 ottobre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 1° settembre 2000 al 30 settembre 2000 nella provincia di Crotone;

piogge alluvionali dall'8 settembre 2000 al 10 settembre 2000 nella provincia di Catanzaro;

piogge alluvionali dall'8 settembre 2000 al 16 settembre 2000 nella provincia di Cosenza;

piogge alluvionali dall'8 settembre 2000 al 1° ottobre 2000 nella provincia di Reggio di Calabria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catanzaro: piogge alluvionali dell'8 settembre 2000, del 9 settembre 2000, del 10 settembre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Amaroni, Amato, Argusto, Badolato, Borgia, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Cortale, Davoli, Gagliato, Gasperina, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Martirano Lombardo, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermiti, Petrizzi, San Floro, San Pietro a Maida, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Satriano, Soverato, Squillace, Staletti, Torre di Ruggiero, Vallefiorita;

Catanzaro: piogge alluvionali dell'8 settembre 2000, del 9 settembre 2000, del 10 settembre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Amato, Davoli, Guardavalle, San Sostene, Soverato;

Cosenza: piogge alluvionali dall'8 settembre 2000 al 16 settembre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Longobucco, Maierà, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocara, Paludi, Pietrapaola, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, Saracena, Scalea, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana;

Crotone: piogge alluvionali dal 1° settembre 2000 al 30 settembre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nell'intero territorio provinciale;

Reggio di Calabria:

piogge alluvionali dall'8 settembre 2000 al 10 settembre 2000, dal 29 settembre 2000 al 1° ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Feroleto della Chiesa, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laureana di Borrello, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Melicuccà, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Oppido Mamertina, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Seminara, Siderno, Stignano, Stilo, Taurianova, Varapodio;

piogge alluvionali dall'8 settembre 2000 al 10 settembre 2000, dal 29 settembre 2000 al 1° ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Ardore, Bianco, Ciminà, Gerace, Sano, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A11449

DECRETO 12 ottobre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Aosta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Valle d'Aosta degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 16 ottobre 2000 nella provincia di Aosta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Aosta: piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 16 ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)*, *b)*, nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A11450

DECRETO 12 ottobre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000 nella provincia di Cuneo;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000 nella provincia di Torino;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000 nella provincia di Alessandria;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000 nella provincia di Asti;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000 nella provincia di Biella;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000 nella provincia di Novara;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000 nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000 nella provincia di Vercelli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria:

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Alessandria, Balzola, Bistagno, Bozzole, Cantalupo Ligure, Cartosio, Casale Monferrato, Castelnuovo Bormida, Coniolo, Denice, Frassineto Po, Masio, Melazzo, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morano sul Po, Morbello, Oviglio, Pareto, Pietra Marazzi, Pontestura, Ponti, Ponzone, Prasco, Sant'Agata Fossili, Solero, Spigno Monferrato, Ticineto, Visone;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Balzola, Cartosio, Casale Monferrato, Coniolo, Denice, Felizzano, Frassineto Po, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morano sul Po, Solero, Spigno Monferrato, Villanova Monferrato;

Asti:

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Baldichieri d'Asti, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Camerano Casasco, Cantarana, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castellero, Castelletto Molina, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Cessole, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Cortanze, Cortazzone, Costigliole d'Asti, Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Pino d'Asti, Revigliasco d'Asti, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Settime, Tigliole, Vesime, Viale, Vigliano d'Asti;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bubbio, Cassinasco, Cessole, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Rocchetta Palafea, Serole, Sessame, Vesime;

Biella:

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Biella, Camandona, Camburzano, Graglia, Mongrando, Ponderano, Sagliano Micca, Soprana, Vigliano Biellese, Zubiena;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Candelo, Cerrione, Cossato, Donato, Gifflenga, Graglia, Masserano, Mongrando, Netro, Pettinengo, Piedicavallo, Pollone, Ronco Biellese, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sordevolo, Tavigliano, Villanova Biellese, Zumaglia;

Cuneo:

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Albaretto della Torre, Alto, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Barolo, Bastia Mondovì, Battifollo, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bossolasco, Briga Alta, Busca, Camerana, Canale, Canosio, Caprauna, Carrù, Casteldelfino, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castino, Centallo, Cerretto delle Langhe, Cervere, Ceva, Cigliè, Cissone, Clavesana, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Crissolo, Cuneo, Dogliani, Dronero, Faule, Feisoglio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Igliano, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Margarita, Marmora, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasca, Monasterolo Casotto, Monesiglio, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Murazzano, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Ostana, Paroldo, Perletto, Perlo, Pezzolo Valle Uzzone, Piozzo, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Roburent, Racchetta Belbo, Roddino, Rodello, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Sampeyre, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Sanfront, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Scagnello, Serravalle Langhe, Sinio, Samano, Torre Bormida, Torresina, Trezzo Tinella, Villar San Costanzo, Viola;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albaretto della Torre, Alto, Bagnasco, Barbaresco, Battifollo, Bellino, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Briga Alta, Camerana, Canosio, Caprauna, Casteldelfino, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Celle di Macra, Ceva, Cigliè, Cortemilia, Cravanzana, Garessio, Igliano, Lesegno, Lisia, Macra, Marsaglia, Mombasiglio, Monasterolo Casotto, Montezemolo, Murazzano, Niella Belbo, Nucetto, Ormea, Ostana, Paroldo, Perlo, Pezzolo Valle Uzzone, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Serravalle Langhe, Torre Bormida, Torresina, Viola;

Novara:

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio del comune di Oleggio;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lette-

ra *b)*, nel territorio dei comuni di Bellinzago Novarese, Borgolavezzaro, Casalbeltrame, Casalino, Cerano, Galliate, Granozzo con Monticello, Novara, Prato Sesia, San Pietro Mosezzo, Sozzago, Vicolungo;

Torino:

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Almese, Alpignano, Andrate, Angrogna, Avigliana, Balangero, Banchette, Bardonecchia, Bibiana, Bobbio Pellice, Borgaro Torinese, Borgiallo, Bricherasio, Brosso, Bruino, Brusasco, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse, Campiglione Fenile, Cantoira, Caprie, Carema, Caselette, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castellamonte, Castiglione Torinese, Cavour, Cercenasco, Ceresole Reale, Chialamberto, Chianocco, Chiesanuova, Chivasso, Cintano, Ciriè, Coassolo Torinese, Coazze, Collegno, Condove, Cumiana, Cuorgnè, Exilles, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Foglizzo, Frassinetto, Frossasco, Garzigliana, Germagnano, Giaveno, Gravere, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lauriano, Lessolo, Levone, Locana, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Mattie, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Mezzenile, Mompantero, Monastero di Lanzo, Montanaro, Monteu da Po, Noasca, None, Novalesa, Orbassano, Ozegna, Pavone Canavese, Pertusio, Pessinetto, Pianezza, Pinasca, Pinerolo, Piossasco, Pomaretto, Quagliuzzo, Rivalta di Torino, Rivarolo Canavese, Rivoli, Romano Canavese, Rondissone, Rosta, Roure, Salassa, Salbertrand, Salerano Canavese, Salza di Pinerolo, Samone, San Benigno Canavese, San Giorgio Canavese, San Giorgio di Susa, San Giusto Canavese, San Mauro Torinese, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Strambino, Susa, Tavagnasco, Torre Pellice, Trana, Trausella, Traversella, Vane, Valperga, Venaus, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vico Canavese, Vidracco, Vigone, Villafranca Piemonte, Villanova Canavese, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villareggia, Vinovo, Virle Piemonte, Vische, Volpiano;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Ala di Stura, Alpette, Andrate, Angrogna, Balangero, Balme, Bardonecchia, Bobbio Pellice, Borgiallo, Borgomasino, Bricherasio, Brosso, Cafasse, Canischio, Cantoira, Carema, Ceres, Ceresole Reale, Cesana Torinese, Chialamberto, Chianocco, Chiesanuova, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Chivasso, Coassolo Torinese, Colleretto Castelnuovo, Condove, Cario, Cumiana, Cuorgnè, Exilles, Fenestrelle, Forno Canavese, Frossasco, Germagnano, Giaglione, Gravere, Groscavallo, Inverso Pinasca, Issiglio, Lanzo Torinese, Lemie, Levone, Locana, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Massello, Mazzè, Meugliano, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Mancenisio, Noasca, Nomaglio, Novalesa, Oulx, Pecco, Perosa Argentina, Perrero, Pessinetto, Pinasca, Pont-Canavese, Prali, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Ronco Canavese, Rorà, Roure, Rueglio, Salbertrand, San Colombano Belmonte, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sangano, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Sestriere, Settimo Vittone, Sparone, Tavagnasco, Torre Pellice, Trana, Trausella, Traversella, Traves, Usseaux, Valpreato Soana, Venaus, Verolengo, Vico Canavese, Vidracco, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villar Perosa, Villareggia, Vische, Viù;

Verbano-Cusio-Ossola:

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Antrona Schiranco, Anzola d'Ossola, Bannio Anzino, Calasca-Castiglione, Ceppo Morelli, Germagno, Gravellona Toce, Macugnaga, Malesco, Masera, Montescheno, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premosello-Chiovenda, Quarna Sotto, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Antrona Schiranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio Anzino, Beura-Cardezza, Bognanco, Calasca-Castiglione, Cavaglio-Spoccia, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Loreglia, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecretese, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Pieve Vergonte, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sotto, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Viganella, Villadossola, Villette;

Vercelli:

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Alagna Valsesia, Alice Castello, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Cigliano, Cravagliana, Fobello, Fontanetto Po, Guardabosone, Mollia, Moncrivello, Piode, Postua, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Saluggia, Scopa;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Borgo Vercelli, Buronzo, Carcoforo, Caresana, Carisio, Casanova Elvo, Cigliano, Collobiano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Greggio, Lignana, Livorno Ferraris, Moncrivello, Motta dei Conti, Olcenengo, Palazzolo Vercellese, Pezzana, Piode, Prarolo, Rive, Roasio, Ronsecco, Rovasenda, Saluggia, San Giacomo Vercellese, Santhià, Trino, Tronzano Vercellese, Vercelli, Villarboit.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A11451

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 settembre 2001.

Recepimento della rettifica alla direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2001, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Vista la rettifica alla direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 64 del 6 marzo 2001;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 7 dicembre 2000, le parole «Le procedure per la concessione dell'approvazione del tachimetro» sono sostituite con le parole «Le procedure per la concessione dell'omologazione del tachimetro».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2001

Il Ministro: LUNARDI

01A11561

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 31 agosto 2001.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Pioltello e Rodano.

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge n. 349/1986 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4 che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale sono perimetrati dal Ministro dell'ambiente, sentiti i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto l'art. 114, comma 25, della legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) che individua l'area di Pioltello e Rodano come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota della città di Pioltello del 12 luglio 2001, prot. 23394, che trasmette la planimetria relativa alla perimetrazione del polo chimico di Pioltello e Rodano, con parere favorevole espresso dalla giunta comunale in data 5 luglio 2001;

Vista la nota del comune di Rodano del 20 luglio 2001, prot. 5978, che trasmette la planimetria relativa alla perimetrazione del polo chimico di Rodano, con parere favorevole;

Considerato che la perimetrazione proposta individua l'area nella quale sarà eseguita un'analisi storica delle attività svolte all'interno del perimetro al fine di censire tutte le aree potenzialmente contaminate, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica delle aree esterne al perimetro che dovessero risultare inquinate;

Considerato che sulle aree perimetrate sarà effettuata la fase di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Lombardia.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni del comune, non sono state ricomprese nel perimetro indicato dal comune stesso.

Il perimetro potrà essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato ai comuni di Pioltello e di Rodano, alla provincia di Milano, alla regione Lombardia e all'ARPA della regione Lombardia.

Roma, 31 agosto 2001

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO

TAVOLA 1

PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE «PIOLTELLO E RODANO»

Scala 1:10.000

01A11340

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Easy Rider» a r.l., in Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi e che tale autorità si identifica con il Ministero del lavoro;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata a livello provinciale la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa sotto indicata le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Acquisito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, datato 19 giugno 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Easy Rider» a r.l., con sede in Pisa, corso Italia n. 5, costituita per rogito dott. Gustavo Cammuso, repertorio n. 21284 in data 13 marzo 1995, registro società n. 18221, tribunale di Pisa, posizione n. 1415/271348.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 21 settembre 2001

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

01A11426

DECRETO 2 ottobre 2001.

Sostituzione di un componente del comitato I.N.P.S. di Lecco.

IL DIRETTORE REGGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 1/2001 dell'11 maggio 2001 di costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco;

Vista la nota della C.G.I.L. di Lecco protocollo n. 1230/SP/cz del 18 settembre 2001 relativa alla sostituzione del sig. Casiraghi Franco — dimissionario — e alla nomina del sig. Adriano Pozzi;

Decreta:

Il sig. Adriano Pozzi è nominato membro rappresentate dei lavoratori dipendenti nel comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco, in sostituzione del sig. Casiraghi Franco.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecco, 2 ottobre 2001

Il direttore reggente provinciale: GALEAZZI

01A11447

DECRETO 5 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Programma società cooperativa a r.l.», in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato il parere della commissione centrale per le cooperative espresso l'8 ottobre 1997 con i quale si ritiene che al realizzarsi di una delle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, ancorché temporalmente posteriori al verificarsi delle fattispecie indicate dall'art. 2448 del codice civile, si possa procedere all'applicazione dell'art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Programma società cooperativa a r.l.», con sede in Benevento, via Ponticelli n. 132, costituita in data 16 dicembre 1987, con atto notaio Caruso Tommaso, repertorio n. 16756, registro imprese n. 3633, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1185/233031, codice fiscale 00834100620.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 5 ottobre 2001

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

01A11446

DECRETO 8 ottobre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Ecol G», in Limbadi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 1° febbraio 2001 dall'ispettore Chiarella Rosa, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto della nota n. 2341 del 27 settembre 2001 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Ecol G», con sede in Limbadi, (Vibo Valentia), via 31 marzo n. 17, costituita per rogito del notaio Sapienza Comerci in Vibo Valentia, repertorio n. 5599 in data 11 febbraio 1986, posizione B.U.S.C. n. 2262/217924, registro delle società n. 1201 del 24 marzo 1986 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 8 ottobre 2001

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

01A11445

DECRETO 9 ottobre 2001.

Sostituzione di un membro supplente della commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro di Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 392 del 18 novembre 1977, con il quale è stata costituita, presso il predetto ufficio - ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 - la Commissione provinciale di conciliazione;

Visto il proprio decreto n. 980/1984, con il quale il sig. Trovato Domenico è stato nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza della C.G.I.L. di Catanzaro;

Vista la nota del 24 settembre 2001, con la quale la C.G.I.L. di Catanzaro ha chiesto la sostituzione del componente supplente sig. Trovato Domenico, dimissionario con la sig.ra Fruci Elisabetta, nata a Catanzaro il 1° novembre 1967, residente in Catanzaro, Trav. A. Purificato n. 5;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta di sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Fruci Elisabetta nata a Catanzaro il 1° novembre 1967, è nominata membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.) di Catanzaro in sostituzione del sig. Trovato Domenico.

Catanzaro, 9 ottobre 2001

Il direttore provinciale: MACCHIONE

01A11456

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 agosto 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mario Retrosi, console onorario della Repubblica di Nicaragua a Torino.

01A11276

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 ottobre 2001

Dollaro USA	0,8911
Yen giapponese	109,25
Corona danese	7,4364
Lira Sterlina	0,62340
Corona svedese	9,4315
Franco svizzero	1,4746
Corona islandese	93,16
Corona norvegese	7,9525
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,57415
Corona ceca	33,665
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,98
Litas lituano	3,5630
Lat lettone	0,5563
Lira maltese	0,4028
Zloty polacco	3,6495
Leu romeno	27512
Tallero sloveno	220,3450
Corona slovacca	43,665
Lira turca	1435000
Dollaro australiano	1,7767
Dollaro canadese	1,4027
Dollaro di Hong Kong	6,9504
Dollaro neozelandese	2,1605
Dollaro di Singapore	1,6297
Won sudcoreano	1153,08
Rand sudafricano	8,3808

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A11838

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flexifer»

Estratto decreto n. 566 del 24 settembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici Bruni S.n.c., con sede in corso Basilica Soluntina, 67 - Santa Flavia (Palermo), con codice fiscale n. 02656370828, è ora trasferita alla società Nobel farmaceutici S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, con codice fiscale n. 04177861004.

Medicinale: FLEXIFER.

Confezione: A.I.C. n. 034539015 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11440

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenticonazolo Nitrato Pharmarecord».

Estratto decreto n. 570 del 24 settembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Recofarma S.r.l., con sede in via Matteo Civitali, 1 - Milano, con codice fiscale n. 01242570594, è ora trasferita alla società Effik Italia S.p.a., con sede in via A. Lincoln, 7/A - Cinisello Balsamo (Milano), con codice fiscale n. 03151350968. Con variazione della denominazione in: «Lorenil».

Medicinale: FENTICONAZOLO NITRATO PHARMARECORD.

Confezioni:

A.I.C. n. 028228017 - crema 2% tubo 30 g;

A.I.C. n. 028228029 - gel 2% tubo 30 g;

A.I.C. n. 028228031 - soluz. nebulizz. flac. 30 ml;

A.I.C. n. 028228043 - lozione 2% flacone 30 ml;

A.I.C. n. 028228056 - polvere aspersoria 1% 50 g;

A.I.C. n. 028228068 - polvere aspersoria 2% 50 g;

A.I.C. n. 028228082 - schiuma 2% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 028228094 - 100 g flacone scalp fluid 2%.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11439

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kafenac»

Estratto decreto n. 573 del 24 settembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2 - Milano, con codice fiscale n. 07089990159, è ora trasferita alla società Almirall Prodesfarma S.A., con sede in Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcellona, Spagna.

Medicinale: KAFENAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 031842014 - 40 compresse 100 mg;

A.I.C. n. 031842026 - 30 bustine 100 mg;

A.I.C. n. 031842038 - 6 flaconi 150 mg + 6 fiale solv.;

A.I.C. n. 031842040 - 12 supposte 200 mg;

A.I.C. n. 031842053 - crema 1,5% tubo 50 g.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11438

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epoxitin»

Estratto di variazione AIC/UAC n. 1391 del 2 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Janssen Cilag S.A., con sede in 1 Rue Camille Desmoulins, Issy Les Moulineaux Cedex 9, Francia, rappresentata dalla società J.C. Healthcare S.r.l., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 23 - Cologno Monzese (Milano), con codice fiscale n. 09876740151, è ora trasferita alla società J.C. Healthcare S.r.l., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 23 - Cologno Monzese (Milano), con codice fiscale n. 09876740151.

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 027017084 - 1 flac. 1 ml 2000 U/ml;

A.I.C. n. 027017108 - 1 flac. 1 ml 4000 U/ml;

A.I.C. n. 027017122 - 1 flac. 1 ml 10000 U/ml;

A.I.C. n. 027017134 - 1 flac. 1000 U/0,5 ml;

A.I.C. n. 027017209 - 1 siringa tamp. fosf. 1000 UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027017211 - 1 siringa tamp. fosf. 2000 UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027017223 - 1 siringa tamp. fosf. 3000 UI/0,3 ml;

A.I.C. n. 027017235 - 1 siringa tamp. fosf. 4000 UI/0,4 ml;

A.I.C. n. 027017247 - 1 siringa tamp. fosf. 10000 UI/1 ml;

A.I.C. n. 027017250 - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

A.I.C. n. 027017262 - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027017274 - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027017298 - 6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml;

A.I.C. n. 027017300 - 1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml;

A.I.C. n. 027017312 - 1 siringa preriempita da 6000 UI/0,6 ml;

A.I.C. n. 027017324 - 1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml;

A.I.C. n. 027017336 - 1 siringa preriempita da 8000 UI/0,8 ml;

A.I.C. n. 027017348 - 1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11441

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ampifarma»

Estratto decreto n. 176 del 5 ottobre 2001

Specialità medicinale: AMPIFARMA.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: barattolo da 1200 g - A.I.C. n. 103263012.

Composizione: ogni grammo di prodotto contiene:

ampicillina (sotto forma di sale sodico) 750 mg;

eccipienti: silice colloidale 10 mg, destrosio q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: polli da carne.

Indicazioni teraupetiche: infezioni batteriche sostenute da microrganismi gram-positivi e gram-negativi sensibili all'ampicillina. In particolare infezioni sostenute da escherichia coli, salmonellosi, soprattutto pullurosi e tifosi, enterite necrotica e dermatite gangrenosa da clostridium spp., pasteurellosi, stafilococcosi primaria e secondaria, corizza infettiva, infezioni batteriche secondarie a malattie virali e parassitarie.

Controindicazioni: non somministrate in caso di ipersensibilità alle penicilline. Non somministrare a conigli e piccoli roditori.

Tempo di attesa: quattro giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11497

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trimetrinesulfa»

Estratto decreto n. 177 del 5 ottobre 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi TRIMETRINESULFA.

Titolare A.I.C.: Ascor chimici S.r.l., via Piana n. 265 - 47032 Capocolle di Bertinoro (Forlì).

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in via Piana n. 265 - 47032 Capocolle di Bertinoro (Forlì).

Confezione autorizzata e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103165015.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principi attivi: sulfadiaziana 10 g, sulfamerazina 10 g, trimetoprim 4 g;

eccipienti: ricinoleato di glicerina polietilenglicole 10 g, semola glutinata di mais q.b. a 100 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: malattie batteriche respiratorie ed enteriche.

Tempo di attesa: suini 8 giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regimi di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11499

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bicoxan»

Estratto decreto n. 178 del 5 ottobre 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi BICOXAN.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori - Trei S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena, via Pietro Bembo n. 12, codice fiscale n. 00177780350.

Produttore: Industria italiana integratori - Trei S.p.a., di Rio Saliceto (Reggio Emilia) Italia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
confezione bag in box da 1000 ml - A.I.C. n. 103266021.
flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 103266019.
Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:
sulfachinossalina 150 g, trimethoprim 432 g;
eccipienti: N, N dimetilacetamide 320 g, polietilenglicole 200 200 g, polietilenglicole 300 200 g, sodio idrossido gocce 22 g, acqua depurata q.b. a 1000 ml.
Specie di destinazione: polli da carne e tacchini (esluso galline che producono uova per il consumo umano).
Indicazioni terapeutiche: coccidiosi.
Tempo di attesa: polli da carne: 7 giorni; tacchini: 20 giorni.
Validità: ventiquattro mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11501

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Microamox Coli»

Estratto decreto n. 179 del 5 ottobre 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi MICROAMOX COLI.
Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori - Trei S.p.a., via Pietro Bembo, 12 - 41100 Modena.
Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in via Affarosa, 4 - Rio Saliceto (Reggio Emilia).
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
scatola da 10 kg - A.I.C. n. 103168023;
scatola da 25 kg - A.I.C. n. 103168011.
Composizione: 1000 g di prodotto contengono:
principi attivi: amossicillina triidrato pari ad amossicillina 100 g; colistina solfato pari a colistina 600.000.000 UI;
eccipienti: alcool stearilico 440 g, mono e di gliceridi 25 g, zinco stearato 10 g, etilcellulosa 5 g, butilidrossitoluene 1 g, acido stearico q.b. a 1000 g.
Specie di destinazione: suini.
Indicazioni terapeutiche: infezioni localizzate o setticemiche sostenute da germi gram positivi ed in particolare: streptococcosi ed enterite colibacillare nel suino.
Tempo di attesa: suini: 12 giorni.
Validità: diciotto mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11503

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfametazina 20% Tecnozoo S.n.c.».

Estratto decreto n. 180 dell'8 ottobre 2001

Medicinale veterinario prefabbricato SULFAMETAZINA 20% TECNOZOO SNC (ex integratore medicato Sulfa 200).
Titolare A.I.C.: Tecnozoo S.n.c., con sede legale e fiscale in Piombino Dese (Padova), via Piave, 120, codice fiscale n. 01872980287.
Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Piombino Dese (Padova), via Piave, 120.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102844040.
Composizione: 1000 g di prodotto contengono:
principio attivo: sulfametazina sodica pari a 200 g di sulfametazina base;
eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.
Specie di destinazione: suini (fino a 6 mesi di età).
Indicazioni terapeutiche: suini (fino a 6 mesi di età): malattie batteriche.
Tempo di attesa: suini (fino a 6 mesi di età): quattordici giorni.
Validità: ventiquattro mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11505

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfametazina 20% Sanizoo S.r.l.».

Estratto decreto n. 181 dell'8 ottobre 2001

Medicinale veterinario prefabbricato SULFAMETAZINA 20% SANIZOO SRL (ex integratore medicato Sanizina).
Titolare A.I.C.: Sanizoo S.r.l., con sede legale e fiscale in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza, 132, codice fiscale n. 00637250242.
Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza, 132.
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102848013;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102848025.
Composizione: 1 kg di prodotto contiene:
principio attivo: sulfametazina 200 g;
eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.
Specie di destinazione: suini (fino a 6 mesi di età).
Indicazioni terapeutiche: suini (fino a 6 mesi di età): malattie batteriche.
Tempo di attesa: suini (fino a 6 mesi di età): quattordici giorni.
Validità: dodici mesi.
Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11507

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Veticort»

Estratto provvedimento n. 172 del 18 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario VETICORT, nelle confezioni: flacone a tappo perforabile da 50 ml, flacone a tappo perforabile da 10 ml - A.I.C. n. 101011.
Titolare A.I.C.: A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma - viale Amelia n. 70 - codice fiscale n. 03907010585.
Oggetto del provvedimento: richiesta produzione presso officina alternativa.
È autorizzata la produzione del medicinale veterinario prefabbricato in questione anche presso l'officina farmaceutica della società Collalto farmaceutici S.r.l.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11489

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetiprim»

Estratto provvedimento n. 173 del 18 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario VETIPRIM, nella confezione flacone da 100 ml a tappo perforabile - A.I.C. n. 101013011.
Titolare A.I.C.: A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma - viale Amelia n. 70 - codice fiscale n. 03907010585.
Oggetto del provvedimento: richiesta produzione presso officina alternativa.
È autorizzata la produzione del medicinale veterinario prefabbricato in questione anche presso l'officina farmaceutica della società Collalto farmaceutici S.r.l.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11492

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Soluzione Calcio Gluconato 20%».

Estratto provvedimento n. 174 del 18 settembre 2001

Medicinale veterinario prefabbricato SOLUZIONE CALCIO GLUCONATO 20%, nelle confezioni: flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102283025.

Titolare A.I.C.: A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - codice fiscale n. 03907010585.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione presso officina alternativa.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario prefabbricato in questione anche presso l'officina farmaceutica della società Collalto farmaceutici S.r.l.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11494

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vitamina B1 10%».

Estratto provvedimento n. 175 del 18 settembre 2001

Medicinale veterinario prefabbricato VITAMINA B1 10%, nella confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102284015.

Titolare A.I.C.: A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 03907010585.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione presso officina alternativa.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario prefabbricato in questione anche presso l'officina farmaceutica della società Collalto farmaceutici S.r.l.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11496

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Halkan»

Estratto decreto n. 175 del 2 ottobre 2001

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sottoindicata fino ad ora registrata a nome della ditta estera Laboratories Thekan - Libourne, Cedex (Francia), è ora trasferita alla ditta Ceva Santè Animale, Libourne, Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla Ceva Vetem S.p.a., con sede in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 14.

Specialità medicinale: HALKAN.

Confezione: 8 zuccherini - registrazione n. 24531.

Produzione: la produzione sarà ora effettuata dalla nuova titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Libourne, Cedex (Francia).

Confezione e numero di A.I.C.: alla confezione viene assegnato il seguente numero di A.I.C.: 8 zuccherini - A.I.C. n. 102232016.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11495

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Soluzione Antitossica 33%».

Estratto provvedimento n. 176 del 18 settembre 2001

Medicinale veterinario prefabbricato SOLUZIONE ANTITOSSICA 33%, nella confezione: flacone da 500 ml a tappo perforabile, A.I.C. n. 100260013.

Titolare A.I.C.: A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 03907010585.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione presso officina alternativa.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario prefabbricato in questione anche presso l'officina farmaceutica della società Collalto farmaceutici S.r.l.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11498

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Atropina Solfato Fiale».

Estratto provvedimento n. 177 del 18 settembre 2001

Medicinale veterinario prefabbricato ATROPINA SOLFATO FIALE nella confezione: scatola da 50 fiale - A.I.C. n. 100301023.

Titolare A.I.C.: A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 03907010585.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione presso officina alternativa.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario prefabbricato in questione anche presso l'officina farmaceutica della società Collalto farmaceutici S.r.l.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11500

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Acetilcisteina 20%».

Estratto provvedimento n. 178 del 18 settembre 2001

Medicinale veterinario prefabbricato ACETILCISTEINA 20%, nella confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102410014.

Titolare A.I.C.: A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 03907010585.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione presso officina alternativa.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario prefabbricato in questione anche presso l'officina farmaceutica della società Collalto farmaceutici S.r.l.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11502

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lidocaina 2%»

Estratto decreto n. 179 del 18 settembre 2001

Medicinale veterinario prefabbricato LIDOCAINA 2%, nella confezione: flacone da 100 ml a tappo perforabile - A.I.C. n. 100310010.

Titolare A.I.C.: A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma - viale Amelia n. 70 - codice fiscale n. 03907010585.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione presso officina alternativa.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario prefabbricato in questione anche presso l'officina farmaceutica della società Collalto farmaceutici S.r.l.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11504

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hepagen»

Estratto provvedimento n. 180 del 20 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario HEPAGEN soluzione iniettabile nella confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101736015.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano dell'Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

La specialità medicinale per uso veterinario sopraindicata è ora posta in commercio con i seguenti tempi di sospensione:

carni: zero giorni;

latte: zero ore.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11506

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Detoxol»

Estratto provvedimento n. 181 del 20 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario NEO DETOXOL nelle confezioni: flacone da 100 a tappo perforabile, flacone da 250 ml a tappo perforabile, flacone da 500 ml iniettabile - A.I.C. n. 100061.

Titolare A.I.C.: A.C.R.A.F. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma - Viale Amelia n. 70 - codice fiscale n. 03907010585.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione presso officina alternativa.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario prefabbricato in questione anche presso l'officina farmaceutica della società Collalto farmaceutici S.r.l.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11509

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Adevit»

Estratto provvedimento n. 182 del 20 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario ADEVIT nella confezione flacone da 50 ml a tappo perforabile - A.IC n. 101006017.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., con sede legale in Roma - viale Amelia n. 70 - codice fiscale n. 03907010585.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione presso officina alternativa.

È autorizzata la produzione del prodotto medicinale per uso veterinario suindicato anche presso l'officina farmaceutica della società Collalto farmaceutici S.r.l. sita in Parma - strada Manara n. 5/A.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11508

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Suvaxyn Flu»

Estratto decreto R n. 171 del 2 ottobre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario SUVAXYN FLU vaccino a virus inattivati contro l'influenza dei suini.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health, con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490

Produttore: officina di produzione Fort Dodge Animal Health - Weesp (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 101465021;

flacone 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 101465019.

Composizione: ogni dose di vaccino da 2 ml contiene:

principi attivi: virus inattivati dell'influenza, ceppi A/Swine/Netherlands/25/80 (H_1N_1) µg 4 HA, A/Philippines/2/82 (H_3N_2) µg 2 HA, A/Port Chalmers/1/73 (H_3N_2) µg 4,4 HA;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione dei suini sani contro l'influenza.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile. I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

01A11488

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Suvaxyn I-Aujeszky».

Estratto decreto R n. 172 del 2 ottobre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario SUVAXYN I-AUJESZKY vaccino a virus inattivati contro la malattia di Aujeszky, ceppo Bartha K61 deleto gE- dei suini.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health, con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: officina Fort Dodge Animal Health - Weesp (Paesi Bassi).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: flacone 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 101496014.

Composizione: ogni dose di vaccino da 2 ml contiene:

principi attivi: virus inattivati della malattia di Aujeszky, ceppo Bartha K/61 (gE-) $\geq 10^{8,3}$ TCID50/ml, prima dell'inattivazione;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acqusita agli atti.

Specie di destinazione: suini all'ingrasso e riproduttori.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione dei suini sani contro la malattia di Aujeszky.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile. I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

01A11490

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis IB3+ND».

Estratto decreto R n. 173 del 2 ottobre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS IB3+ND, vaccino inattivato contro la bronchite infettiva (sierotipi Massachusetts, D207/D274 e D212/D1466) e la pseudopeste aviare.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: flacone da 1000 dosi (500 ml) - A.I.C. n. 101906028.

Composizione:

principi attivi (per dose/pollo a 0,5 ml) virus della bronchite infettiva (IB) ceppo M41, che induce almeno 4,0 log_2 unità VN, virus della bronchite infettiva (IB) ceppo D274, che induce almeno 4,0 log_2 unità VN, virus della bronchite infettiva (IB) ceppo D1466, che induce almeno 4,0 log_2 unità VN, virus della pseudopeste aviare (ND) ceppo colne 30, che contiene almeno 50 unità PD_{50}. I virus vengono coltivati su uova embrionate, inattivati e successivamente sospesi nella fase acquosa di un'emulsione adiuvante oleosa;

eccipienti (per ml): così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione per la protezione nei confronti del sierotipo Massachusetts, e dei sierotipi D207/D274 e D212/D1466 (e sierotipi correlati) della bronchite infettiva.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: ventiquattro mesi

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile. I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A11491

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio New EDS'76»

Estratto decreto R n. 174 del 2 ottobre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario BIO NEW EDS'76 vaccino inattivato in adiuvante oleoso, contro la sindrome del calo di deposizione (EDS'76) e la pseudopeste dei polli.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina di produzione Merial Italia S.p.a., sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101175014.

Composizione: ogni dose di vaccino da 0,5 ml contiene:

principi attivi: virus lentogeno della pseudopeste, ceppo Ulster 2C, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 10^8DIE50, virus della sindrome del calo di deposizione (EDS'76), ceppo McFerran 127, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 10^8DIE50;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

conservanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollastre (da uova, da consumo e da riproduzione).

Indicazioni teraupetiche: profilassi vaccinale della sindrome del calo di deposizione (EDS'76) e della pseudopeste.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: diciotto mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

01A11493

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Proroga del mandato al commissario liquidatore dell'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori - ENPAC

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 settembre 2001 è stato prorogato al 7 agosto 2002 il mandato del commissario liquidatore dell'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori - ENPAC.

01A11275

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale della città di Molfetta

La giunta della regione Puglia con atto n. 527 del 10 maggio 2001 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, ai sensi della legge regionale n. 56/1980, il piano regolatore generale della città di Molfetta, con le precisazioni esposte nella stessa deliberazione.

01A11529

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651252/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77